

Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2009, n. 22-11781

Legge n. 431/98, art. 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (esercizio finanziario 2009). Requisiti minimi dei richiedenti per beneficiare dei contributi integrativi dei canoni di locazione relativi all'anno 2009. Modalità di ripartizione delle risorse e indirizzi ai Comuni.

A relazione dell'Assessore Conti:

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, che all'art. 11 ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

visto il Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, pubblicato sulla G. U. n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati stabiliti i "Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi";

considerato che occorre stabilire i requisiti minimi dei richiedenti per beneficiare dei contributi ex art. 11, L. n. 431/98 (esercizio finanziario 2009), integrativi dei canoni di locazione relativi all'anno 2008;

considerato, altresì, che occorre prevedere contestualmente modalità di ripartizione delle risorse ai Comuni, impartendo ai medesimi specifici indirizzi;

considerato che le risorse, relative al Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11, L. n. 431/98, inerenti l'annualità 2009, sono tuttora in fase di ripartizione tra le Regioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

considerato che anche per l'esercizio finanziario 2009 la Regione Piemonte ha previsto un co-finanziamento delle risorse statali;

richiamato quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 7 giugno 1999, in relazione alla facoltà da parte dei Comuni di concorrere con fondi propri ad incrementare le risorse del Fondo nazionale di sostegno alla locazione;

ritenuto di stabilire che, in sede di ripartizione delle risorse ai Comuni, si terrà conto del co-finanziamento comunale secondo i criteri previsti dal presente provvedimento;

vista la legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6, così come modificata dall'art. 25, comma 4, della legge regionale 3 settembre 2001, n. 22;

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

1) di approvare i seguenti requisiti minimi riferiti al nucleo familiare del richiedente, per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 3, della L. n. 431/98 (esercizio finanziario 2009):

a) reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo non superiore alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS con riferimento all'importo fissato per l'anno 2008, pari a complessivi euro 11.532,56, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 14%;

b) reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo non superiore ai seguenti limiti (riferiti a quelli stabiliti ai sensi della L.R. n. 46/95 e s.m.i. per i redditi convenzionali, relativi all'anno 2008 ai fini dell'accesso agli alloggi di edilizia sociale), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 24%:

Numero componenti nucleo familiare

Limite reddituale

1 o 2 persone

euro 12.787,46

3 persone

euro 14.054,68

4 persone

euro 16.358,73

5 o più persone

euro 18.432,37

I redditi da considerare, ai fini del rispetto dei limiti di cui alle lettere a) e b) del presente punto 1),

sono quelli complessivi, fiscalmente imponibili, percepiti nell'anno 2008 dal nucleo familiare diminuiti di euro 516,46 per ogni figlio a carico.

2) Il canone (o la somma dei canoni) da considerare è quello dovuto per l'anno 2008, il cui importo - eventualmente aggiornato secondo indici quali l'ISTAT - risulta dal contratto (o da più contratti di locazione) regolarmente registrato, intestato al richiedente, al netto degli oneri accessori e al netto dell'eventuale morosità. L'alloggio deve essere situato in un Comune della Regione Piemonte.

3) Possono accedere ai contributi i conduttori di abitazioni intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato e gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ai sensi del comma 6 dell'art. 13 della legge n. 431/98, i riferimenti alla registrazione del contratto non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.

3bis) Nel caso di contratto cointestato ognuno dei soggetti cointestatari può presentare domanda, indicando la quota parte del canone corrisposto e l'ammontare dei redditi di tutto il nucleo familiare.

In caso di contratto cointestato in cui i cointestatari facciano parte invece di nuclei familiari distinti (ciascuno con proprio reddito), fermo restando quanto sopra detto, il contributo spettante verrà corrisposto a ciascuno dei richiedenti nella misura del 50%.

3ter) Possono accedere al Fondo, oltre ai cittadini italiani o di Stati appartenenti all'Unione Europea, anche i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea che, alla data del 23 luglio 2009 (giorno di pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte del provvedimento regionale) siano residenti da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione Piemonte.

4) Sono cause di esclusione dall'accesso al fondo:

- l'essere conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;
- la titolarità, da parte del richiedente o di qualsiasi componente il nucleo familiare, di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10, ubicati in qualunque località del territorio nazionale, nonché la titolarità, da parte del richiedente o di qualsiasi componente il nucleo familiare, di diritti esclusivi di proprietà (sempre salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3, ubicati sul territorio della provincia di residenza;

5) Si provvederà alla ripartizione tra i Comuni delle risorse finanziarie disponibili proporzionalmente all'effettivo fabbisogno riscontrato a seguito dell'istruttoria delle domande, demandando al Settore competente della Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia l'adozione dei relativi atti.

6) Si prevede che, in sede di ripartizione delle risorse di cui al precedente punto 5), si terrà anche conto del co-finanziamento comunale secondo il seguente criterio premiale:

a) si considereranno, ai fini del premio, le risorse comunali aggiuntive stanziare con riferimento all'esercizio finanziario 2009 - destinate esclusivamente ad incrementare la somma da ripartire tra gli aventi diritto - di importo almeno pari al 5% del proprio fabbisogno riscontrato relativo all'esercizio finanziario 2009;

b) al Comune che rientra nella fattispecie di cui alla precedente lettera a) sarà riconosciuto un premio di importo pari alle risorse comunali destinate al co-finanziamento.

7) Si precisa che la quota massima disponibile per il riconoscimento del premio da corrispondere ai Comuni co-finanziatori corrisponde al 50% delle risorse regionali aggiuntive disponibili per l'esercizio di riferimento. Qualora le risorse regionali non risultassero sufficienti a soddisfare l'attribuzione dei premi nella misura suddetta, l'importo del premio sarà ridotto in ugual misura percentuale a ciascun Comune.

8) Si stabilisce che i Comuni sono tenuti, per concorrere alla ripartizione delle risorse, a comunicare al Settore Disciplina e Vigilanza in Materia di Edilizia Sociale, secondo le modalità di trasmissione indicate nell'allegato alla presente deliberazione, entro il termine perentorio dell'**11/12/2009**:

l'ammontare del fabbisogno complessivo riscontrato, nonché l'ammontare relativo al co-finanziamento comunale, dell'esercizio finanziario 2009 secondo il **modello** di cui all'allegato alla presente deliberazione.

I Comuni co-finanziatori devono trasmettere entro il giorno 11/12/2009, contestualmente alla comunicazione del fabbisogno, anche il provvedimento (delibera o determina comunale) con il quale viene effettuato l'impegno di spesa inerente l'importo del co-finanziamento.

8bis) Si stabilisce che i Comuni sono tenuti entro il giorno **11/12/2009**, a trasmettere al CSI Piemonte i dati ad uso statistico secondo le modalità indicate nell'allegato alla presente deliberazione.

9) Si approvano gli indirizzi ai Comuni e lo schema di bando-tipo di concorso contenuti nell'allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

10) Viene informata del presente atto la competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 1, della L. R. n. 6/2000.

11) Per la copertura finanziaria del presente provvedimento si farà fronte mediante le risorse statali e regionali di cui alla UPB DB08201 del bilancio 2009.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del DPGR n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato